

8. NOVITÀ PER L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RAPPRESENTANTE FISCALE

I rappresentanti fiscali possono essere designati dai soggetti non residenti per assolvere gli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto qualora siano privi di stabile organizzazione in Italia. L'articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972 stabilisce che i rappresentanti fiscali devono possedere i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere da a) a d), Decreto Mef 164/1999 e devono prestare una idonea garanzia in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Il provvedimento n. 186368 del 17 aprile 2025 dell'Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi necessari ad assumere il ruolo di rappresentante fiscale e per la prestazione della garanzia a favore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio del rappresentante fiscale.

Modalità di prestazione della garanzia

Coloro che intendono assumere il ruolo di rappresentante fiscale devono prestare la garanzia (sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato o di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria) contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva.



Il valore massimale minimo della garanzia è invece determinato in importi crescenti a seconda che la rappresentanza fiscale interessi:

- da 2 a 9 soggetti: valore 30.000 euro;
- da 10 a 50 soggetti: valore 100.000 euro;
- da 51 a 100 soggetti: valore 300.000 euro;
- da 101 a 1.000 soggetti: valore 1.000.000 euro;
- più di 1.000 soggetti: valore 2.000.000 euro.

La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente. I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono esclusivamente presentare la dichiarazione di attestazione dei requisiti.

I soggetti che alla data del 17 aprile 2025 già operano come rappresentanti fiscali sono tenuti, invece, a presentare entro 60 giorni la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

soggettivi e, ove richiesto, devono prestare la garanzia con le modalità definite dal provvedimento n. 186368/2025. In caso di inadempimento, l'Agenzia delle entrate comunicherà allo stesso rappresentante fiscale l'avvio della procedura di cessazione d'ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati.